

COMUNE DI SAN VITOLO ALBA (CUNEO) REGIONE PIEMONTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ha emanato la circolare prot. n. DGU.2011/147 in data 30 settembre 2011, avente per oggetto: «VITIVINICOLO - Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2011/2012 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni»;
Visto il D.Lgs. 18.03.2001, n. 267, recante: «TU. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

PREDE O

Le dichiarazioni devono essere presentate entro e non oltre il 16 gennaio 2012.

ISTRUZIONI APPLICATIVE E GENERALI

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco delle normative comunitarie e nazionali di riferimento:

- Decreto (CE) del Consiglio n. 1224/2000 e CE n. 555/2008 recante regolamento (CE) n. 491/2009 e Reg.(CE) n. 555/2008 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del distillato (CE) n. 438/2008 inerente lo zucchero vitivinicolo.
- Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 438/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio in ordine allo schedario vitivinicolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scaturiscono il trasporto dei prodotti e alle tenute dei registri nel settore vitivinicolo.
- Legge 29 dicembre 1990 n. 428 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia alla Comunità Europea" (legge comunitaria per il 1990).
- Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 185 con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 158.
- Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1453/2000 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 90 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2004 n. 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrazioni a semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), l), e) del D.Legge 7 marzo 2000 n. 35.
- Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2158, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione.
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2000 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1224/2000 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DCF (le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo).
- Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 - recante la tutela delle indicazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini.

2. Campo di applicazione e definizioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dall'art. 185 ter del Reg. CE n. 491/2009 dal Consiglio e dagli artt. 9 del regolamento (CE) n. 438/2008 della Commissione del 26 maggio 2009; l'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 2001 stabilisce che la rivendicazione delle produzioni DO e I.G.P. sulla base dei dati dello schedario vitivinicolo, sono presentate contestualmente a tali dichiarazioni. In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 16 del Reg. CE n. 436/2009, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto di uva, dichiarano ogni anno i quantitativi, **espressi rispettivamente in quintali/chilogrammi ed in ettolitri/litri** dai prodotti dell'intera campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Produttore: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uva, da mosto di uva parzialmente fermentato o da vino nuovo, in qualsiasi fase di lavorazione, o di acquistato;

CUAA: Codice Unico di Identificazione della Azienda Agricola è il codice fiscale dell'azienda agricola o deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmissiva agli uffici della pubblica amministrazione cui uffici della pubblica amministrazione. Si indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse assente, l'interessato è tenuto a comunicarlo alla pubblica amministrazione esercente il controllo CUAA.

CAA: Contri Autorità di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

Utile qualificato: operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve o di produzione di vino nella precedente campagna ed è fornito di CUAA (Carta Nazionale del Servizio) ai fini della AGEA concesso, utilizzando i servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo di riferimento, ha la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

3. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo risulta già costituito, il produttore, prima della procedura di rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, esso tenuto ad apporre preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente con riferimento alla base dati assegnata al produttore o al titolare di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare AGEA/2009.201 del 20 aprile 2009, la quale, ornata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la completezza e responsabilità per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

4. Soggetti interessati

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino come indicato dall'art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alla produzione DO e I.G.P. ai sensi dell'art. 16 del D.M. del 15 dicembre 2001, effettuato contestualmente rivendicazione delle uve DO e I.G.P. avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia che è stata adeguata allo scopo. Per la presente comunicazione, l'adempimento ai produttori DO, ai sensi dell'art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2001, può anche essere richiesto contestualmente alla presentazione della dichiarazione vitivinicola. Tale modalità dichiarativa consente anche alle aziende, che non hanno ancora avuto modo di ottenere il riconoscimento di idoneità per i propri vigneti, di presentare la rivendicazione e di avviare il processo di certificazione da parte dei comitati UCIV locali.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori di uve a duplice destinazione, destinate alla vinificazione o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, introito come obbligato alla dichiarazione di vendemmia da parte del titolare della vigna.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uve nella campagna interessata sia stata uguale a zero. Così come precisato dalla Commissione Uve con nota n. 26785 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'addetto Controllo per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agricoli con nota n. 27260 del 29 dicembre 2002.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita sui piani" delle uve. In questo caso, se non avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e il numero facoltativo delle uve nell'elenco accessori (allegato A2).

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata all'uso per la produzione di mosto da essere pastorizzato o del mosto trasformato direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
2. I produttori le cui aziende complessive meno di 01 ettari di vigna e/o di cui raccolto netto è stato nei vari, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto: tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, indovino la cartina cooperativa di vinificazione, cioè, come indicato dall'art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, nell'ambito della campagna in corso:

1. hanno prodotto vino;
2. detengono, con riferimento alle ore 00:01 del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati o/u concentrati) e/o prodotti in natura, come il mosto, che sono destinati ad essere fermentati in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acidoili, ecc.

Inoltre, i produttori di vino che verificano occupato uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altre produzioni vinicole, o che non abbiano effettuato alcuna vinificazione, possono utilizzare il modulo, allegato alla presente circolare, e previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n. 2159 in luogo del proprio fascicolo aziendale e scartano.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone giuridiche come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
2. I produttori di uve, come vinificazione nei loro impianti dei mosti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
3. I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

5. Modalità di presentazione delle dichiarazioni

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l'Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ed è costituito dagli Organi Toscani, Veneti, Piemonte e Lombardia e D.M. di Trento.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVPA per la regione Veneto e l'AVPA per la regione Piemonte, e la Provincia Autonoma di Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi, permettendo la completa integrazione delle informazioni del dato tra Organismi Pagatori.

Al fine, subito dopo l'adesione del termine di presentazione della dichiarazione, si procederà all'intersezione dei dati inforti le dichiarazioni presentate tra i diversi OP interessati.

Non saranno accettate e ritenute valide le dichiarazioni che pervengono ad AGEA con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico (ad es. compilazione su moduli cartacei).

PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DEL CAA

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L'operatore SIAI può supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di vendemmia o di produzione di vino, utilizzando gli specifici servizi messi a disposizione dal sistema informativo dell'Organismo pagatore. La attività da eseguire sono le seguenti:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità stabilite nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni a sistemi gestionali del Organismi Pagatori" di cui alla circolare ACU/2005.210 del 29 aprile 2005;
2. compilare la dichiarazione utilizzando i servizi previsti dall'OP;
3. effettuare la stampa della dichiarazione;
4. archiviare il fascicolo nel sistema informatico;
5. archiviare nel fascicolo del produttore la dichiarazione.

UTENTI QUALIFICATI - COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

«Utenti qualificati?» ossia gli operatori vitivinicoli che hanno presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna e che sono in possesso della Carta Nazionale del Servizio, hanno la possibilità di accedere al Portale SIAI e di compilare direttamente la propria dichiarazione.

I produttori di uve, che non hanno la possibilità di accedere al Portale SIAI, possono preventivamente un certificato di firma digitale rilasciato dai soggetti previsti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al sito <http://www.digitale.it/imp/digitale/comunicazioni-certificati>.

Allo scopo di agevolare il dichiarante è necessario che l'operatore informatico sia configurato in modo da accettare il formato e del dispositivo di firma (firmatario cartà, predefinito all'accesso ai servizi) di cui è dotata nel caso (non riservato) del portale SIAI.

Il sistema SIAI verifica la validità del certificato, i dati dell'utente in esso contenuti (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) e i servizi di cui è titolare.

In fine di agevolare la attività degli utenti qualificati, l'Amministrazione ha provveduto a predisporre, se non già presente nel SIAI, il fascicolo di raccolta uve e cartina di vinificazione, in formato digitale, in formato pdf, presente nella precedente campagna, limitatamente alle informazioni di carattere anagrafico.

L'AGEA ha anche trovato l'opportunità per le Aziende Vitivicole che intendono avvalersi della possibilità di presentare le proprie dichiarazioni tramite l'utilizzo del certificato digitale, di inviare preventivamente ai servizi informativi del SIAI le informazioni relative alle proprie dichiarazioni.

Per quanto ultimo fattispecie, la modalità di fornitura dei dati, nonché alcune limitazioni connesse ad un numero minimo di allegati di fattura presenti nella dichiarazione, sono riportate nel documento "Specifiche tecniche per la fornitura dei dati dalle dichiarazioni vitivinicole obbligatorie per gli Utenti CNS", disponibile nell'area riservata del portale SIAI, accessibile tramite CNS.

Saremo inoltre, a disposizione dei dati forniti, le dichiarazioni saranno presentate sul portale SIAI, accessibile tramite CNS, nello stato di validità del fascicolo aziendale, di stampa definitiva e di rilascio.

Le Aziende Vitivicole che si avvantaggeranno della possibilità di compilare i dati delle dichiarazioni utilizzando gli atti da fornire con cartina di dichiarazione e dei relativi allegati.

6. Ambito territoriale delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino o mosto devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nei cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la modulistica con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti dei quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Pertanto, qualora i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o Province Autonome, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni.

L'AGEA ha anche trovato l'opportunità per le Aziende Vitivicole che intendono avvalersi della possibilità di compilare la modulistica con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.

I soggetti interessati alla compilazione delle dichiarazioni vitivinicole (vendemmia e produzione vino o mosto) devono compilare, oltre alle dichiarazioni di uve i vigneti e gli impianti di vinificazione

sono ubicati nella medesima Regione o Provincia autonoma. Se l'interessato si avvale di un prodotto di origine vitivinicola di provenienza diversa, può presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto o alla trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno colti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

7. Termini di presentazione

Per la campagna 2012/2012 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 16 gennaio 2012.

Eventuali dichiarazioni di modifica possono essere presentate tramite portale SIAI entro la data del 16 gennaio 2012; alla nuova dichiarazione dovrà essere indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare.

Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini che devono essere commercializzati unacadestralmente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino (16 gennaio 2012), i produttori dovranno presentare al CAA di competenza e, per quanto attiene ai vini DO, il compendio Organico di controllo autorizzato, una Dichiarazione Preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. 16 dicembre 2010, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione.

Come disposto dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 settembre 2011, tale Dichiarazione Preventiva dovrà essere inviata nel sistema informativo SIAI all'atto della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino 2011/2012, della quale risulta essere parte integrante.

Il modulo della Dichiarazione Preventiva è allegato alla presente circolare uniformemente alla modulistica della dichiarazione della campagna corrente.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete o/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, e, in ogni caso, valide la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del D.L. n.260 del 10 giugno 2000.

Com'è disposto dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 settembre 2011, tale Dichiarazione Preventiva dovrà essere inviata nel sistema informativo SIAI all'atto della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino 2011/2012, della quale risulta essere parte integrante.

Il modulo della Dichiarazione Preventiva è allegato alla presente circolare uniformemente alla modulistica della dichiarazione della campagna corrente.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete o/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, e, in ogni caso, valide la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del D.L. n.260 del 10 giugno 2000.

8. Controlli delle superfici a vigneto

Le dichiarazioni di vendemmia viene sottoposte ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale.

In particolare, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto, se uve di vino che risultano nel corrispondente fascicolo.

Si precisa che il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie risultante sul GIS.

Inoltre si precisa che, il dichiarante può selezionare anche particelle in non conformità di eleggibilità parziale o anche totale (ovvero le particelle per le quali nel fascicolo il produttore dichiara la presenza di vigneto ma non è ricompletato, in tutto o in parte, nel GIS) purché abbia richiesto la verifica del dato tecnico secondo le procedure in uso presso gli Organismi Pagatori (Bande-Office, bilancia di riesame concenazioni, ecc.).

In questa eventualità, per le particelle oggetto di verifica dal dato tecnico, nelle dichiarazioni può essere utilizzata, anziché la superficie GIS, la superficie risultante dallo stato prodotto in fascicolo aziendale.

Tutte le operazioni di verifica del dato tecnico dovranno necessariamente terminare entro il 29 febbraio 2012, per consentire allo scrivente di operare la verifica complessiva dei dati e predisporre l'invio degli stessi ai componenti SIAI della Commissione Uve.

Gli allineamenti delle superfici vanno conseguenti la attività di verifica del dato tecnico, possono essere operati direttamente dall'Amministrazione a valere sia sulla dichiarazione presentata che sul fascicolo aziendale.

Le dichiarazioni di vendemmia che, al termine delle eventuali verifiche sul fascicolo, dovessero risultare discordanti rispetto alla base dati dei fascicoli aziendali, saranno considerate incomplete ed inserite al sensi dell'art. 18 del Reg. CE n. 436/2009; sarà allora assegnato un utile o premio communitario a nazionale, determinabile con riferimento alle superficie vitate.

9. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 8/10/2004 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino o mosto sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ai fini delle dichiarazioni obbligatorie a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti di Origine Vitivinicola;
2. Organismi Pagatori;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
4. ISAT;
5. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio;
6. Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle risposte dei produttori.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 156/2000. La diffusione dei suddetti dati è consentita con la modalità stabilita dagli artt. 20 e 21 del presente decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2005.